


Publicato il 08/05/2020

N.00705 2020 REG.PROV.CAU.
N. 00476/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 476 del 2020, proposto da

Dharamraj Oodhan, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Nicola Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Vitruvio, 5;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano e Annalisa Pelucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso la sede dell'Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, 6;

nei confronti

Marco Bistolfi non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area

Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con cui veniva rigettato il ricorso proposto in sede amministrativa e il ricorrente era cancellato dalla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP ai sensi del Regolamento Regionale 1/2004 e succ. mod. ed integr.; deliberazione effettuata con provvedimento del 5 dicembre 2019 e notificata al ricorrente a mani in data 9 dicembre 2019, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinato e presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa Katuscia Papi;

Trattenuta la causa in decisione, come da verbale;

Considerato che:

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l'annullamento del provvedimento comunale di esclusione del ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggio e.r.p., nell'ambito della quale lo stesso si era posizionato al n. 1646;
- i soggetti che seguono il ricorrente nella suddetta graduatoria, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione dell'atto gravato, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;

Rilevato che:

- parte ricorrente notificava l'atto introduttivo a uno solo dei controinteressati, Marco Bistolfi;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati;

Ritenuto congruo:

- autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente ordinanza; nel termine perentorio di cinque giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio;
- disporre che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Ritenuto opportuno rinviare alla camera di consiglio del 5 giugno 2020 per il prosieguo della fase cautelare, alla cui definizione si rinvia la statuizione sulle relative spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),

- ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati, come individuati in motivazione;
- autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione;
- rinvia alla camera di consiglio del 5 giugno 2020 per il prosieguo della fase cautelare, anche con riferimento alle spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei di lui familiari, della residenza di tutti i medesimi soggetti, degli estremi e del contenuto del provvedimento impugnato.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in audioconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020) e dall'art. 4 del decreto del Presidente del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 6 del 19 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.